



Regione Lombardia

DECRETO N. 2503

Del 26/02/2026

Identificativo Atto n. 1219

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

Misure fitosanitarie per la combustione del materiale risultante dalle potature al fine di tutelare l'areale olivicolo lombardo – anno 2026

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

La Dirigente della Struttura Servizio fitosanitario

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

VISTO il Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e in particolare l'art. 67;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1581 del 18 dicembre 2023 "Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2024-2026" - (a seguito di parere della commissione consiliare)";

VISTA la Delibera di Giunta n. 4843 del 28 luglio 2025 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta n. 2634 del 24 giugno 2024 in relazione alla individuazione delle misure attuative del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), in particolare l'Allegato 3 della D.G.R. n. 4843/2025 che ha disposto, nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli di materiali vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno atte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario;



Regione Lombardia

VISTO il Decreto ministeriale 17 settembre 1998 «Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Garda", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta», in particolare l'Allegato 1, art. 3 che individua la zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata ««Garda»», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva ««Bresciano»» comprendente, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno;

VISTO il Decreto ministeriale 17 settembre 1998 «Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta», in particolare l'Allegato 1, art. 3 che individua la zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva comprendente i territori olivati situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco come di seguito specificato:

- Provincia di Brescia i Comuni di Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia, Cazzago, San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro, Capriolo;
- Provincia di Bergamo i Comuni di Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di Solto, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo;
- Provincia di Como i Comuni di Gera Lario, Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Crema, Santa Maria Rezzonico, Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno, Laglio, Carate Uriò; Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Stazzona, Germasino, Sorico;



Regione Lombardia

- Provincia di Lecco i Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto Lario, Galbiate. PREVISTO DAL DECRETO. NON SERVE?

PRESO ATTO che negli areali olivicoli sopra citati, come verificato dalle valutazioni fatte dal Servizio fitosanitario, si è registrata la presenza dei seguenti organismi nocivi dell'olivo che hanno determinato nell'ultimo triennio ingenti perdite produttive:

- *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* agente della rogna dell'olivo
- Agenti di cancri rameali afferenti alla famiglia delle *Botryosphaeriaceae* (es. *Botryosphaeria* spp., *Diplodia* spp., *Neofusicoccum* spp.)
- *Eutypa lata* (causa di disseccamenti e deperimenti dell'olivo)
- *Verticillium wilt* da *Verticillium dahliae*
- *Colletotrichum gloeosporioides* agente della lebbra dell'olivo
- *Spilocaea oleaginea* agente dell'occhio di pavone
- Agenti della cascola delle olive (*Nothophoma quercina*, *Epicoccum nigrum*)
- *Saissetia oleae* (cocciniglia mezzo grano di pepe)
- *Euzophera* spp.
- *Halyomorpha halys* (cimice asiatica)
- *Prays oleae* (tignola dell'olivo)
- *Dasineura oleae* (cecidomia dell'olivo)
- *Ricania speculum*

VALUTATO che i citati organismi nocivi svernano nelle parti legnose o sono comunque associati ai rami;

RICHIAMATO il decreto n. 3263 del 12/03/2025 "Misure fitosanitarie per la combustione del materiale risultante dalle potature degli olivi al fine di tutelare l'areale olivicolo lombardo" che ha approvato la misura fitosanitaria consistente nell'eliminazione del materiale risultante dalla potatura degli olivi mediante combustione nei territori ricompresi nel Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Garda" e nel Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi" per l'annualità 2025 e che l'eventuale proroga sia valutata in relazione alla persistenza della presenza degli organismi nocivi dell'olivo nelle aree individuate;

CONFERMATO che per ridurre significativamente sia l'inoculo degli agenti di malattia che il livello di infestazione, è da considerarsi misura fitosanitaria efficace,



Regione Lombardia

l'eliminazione del materiale risultante dalla potatura degli olivi mediante combustione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20.6.2023 e in particolare nell'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

RITENUTO pertanto di estendere le disposizioni di cui al decreto n. 3263 del 12/03/2025 anche per l'annualità 2026 in ragione della persistenza della presenza dei citati organismi nocivi dell'olivo prevedendo che:

- l'applicazione della misura fitosanitaria avvenga nei territori di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Garda" e olio extravergine di oliva "Laghi lombardi" inclusi i territori olivati situati nel territorio amministrativo della provincia di Lecco;
- la combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le disposizioni introdotte dall'Allegato 3 della D.G.R. 4843/2025 tramite piccoli cumuli di volume inferiore a 3 m steri/ha/gg;
- l'applicazione della misura fitosanitaria di combustione in deroga possa essere effettuata anche nel periodo di divieto individuato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;

PRESO ATTO che il presente decreto non comporta oneri di natura finanziaria e contabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della dirigente della Struttura "Servizio Fitosanitario regionale", attribuite con DGR n. XII/4425 del 26 maggio 2025;

VISTO l'art 17 della l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di estendere le disposizioni di cui al decreto n. 3263 del 12/03/2025 anche per l'annualità 2026 in ragione della persistenza della presenza degli organismi nocivi dell'olivo prevedendo che:



Regione Lombardia

- l'applicazione della misura fitosanitaria avvenga nei territori di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Garda" e olio extravergine di oliva "Laghi lombardi" inclusi i territori olivati situati nel territorio amministrativo della provincia di Lecco;
 - la combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le disposizioni introdotte dall'Allegato 3 della D.G.R. 4843/2025 tramite piccoli cumuli di volume inferiore a 3 m steri/ha/gg;
 - l'applicazione della misura fitosanitaria di combustione in deroga possa essere effettuata anche nel periodo di divieto individuato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;
2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito del Servizio fitosanitario regionale;
 3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La Dirigente
ELENA BRUGNA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.